

**REGOLAMENTO (CE) N. 1985/2000 DELLA COMMISSIONE  
del 20 settembre 2000**

**che modifica il regolamento (CE) n. 1487/95 che stabilisce il bilancio di approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti del settore delle carni suine e gli aiuti per i prodotti provenienti dalla Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi degli aiuti per la fornitura alle isole Canarie di prodotti del settore delle carni suine sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1487/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce il bilancio di approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti del settore delle carni suine e gli aiuti per i prodotti provenienti dalla Comunità <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1318/2000 <sup>(4)</sup>. Per il calcolo dell'aiuto a favore dei prodotti del settore delle carni destinati alle isole Canarie, è necessario prendere in considerazione il rapporto esistente tra gli aiuti a favore dei cereali e gli

aiuti a favore delle carni suine. Tenendo conto delle variazioni dei corsi e dei prezzi dei prodotti cerealicoli nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, è necessario fissare nuovamente l'aiuto per l'approvvigionamento delle isole Canarie, conformemente a quanto indicato nell'allegato.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1487/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

<sup>(3)</sup> GU L 145 del 29.6.1995, pag. 63.

<sup>(4)</sup> GU L 149 del 23.6.2000, pag. 6.

## ALLEGATO

## «ALLEGATO II

**Aiuti concessi per i prodotti provenienti dal mercato della Comunità***(in EUR/100 kg peso netto)*

Codice dei prodotti	Importo dell'aiuto
0203 21 10 9000	7,8
0203 22 11 9100	11,7
0203 22 19 9100	7,8
0203 29 11 9100	7,8
0203 29 13 9100	11,7
0203 29 15 9100	7,8
0203 29 55 9110	13,2

NB: I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione.»